

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 116 e 208-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE DE ZAN)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti (n. 116)

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, PECCHIOLI, DE ZAN, OCCHIPINTI, FENOALTEA, PASTI, VENANZETTI, BOLDRINI Arrigo, BALBO, FINESSI e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

---

Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari (n. 208)

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ, PLEBE, MANNO, GATTI e ABBADESSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1976

---

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1977

---

ONOREVOLI SENATORI. — 1) L'esigenza di assicurare alle nostre forze armate strumenti di strategia difensiva adeguati ai tempi e al rapido sviluppo tecnologico ha suggerito al Governo la presentazione di proposte organiche per l'ammodernamento della marina, dell'esercito e dell'aeronautica.

La legge navale, operante da oltre un anno, ha consentito di superare rapidamente condizioni di arretratezza sempre più incompatibili con gli impegni derivanti dalla nostra collocazione internazionale. L'esercito e l'aeronautica stanno avviandosi allo stesso processo di ammodernamento e di potenziamento che renderà, tra l'altro, più produttivi e meno dispersi gli impegni di spesa per la difesa nazionale.

2) Chiaramente connesso a tale processo è il problema delle commesse di armi e mezzi ad uso militare. Lo stretto rapporto esistente tra industria e forniture militari esige da un lato un pronto allineamento dell'industria al progresso tecnologico in atto e dall'altro un efficiente sistema di controllo che metta al riparo le autorità militari da ogni rischio e da ogni sospetto di prevaricazione. È noto che l'industria nazionale è in grado di far fronte solo in limitata misura alle richieste delle forze armate le quali sono perciò largamente tributarie dell'industria straniera. A maggior ragione l'esigenza di rapporti corretti, liberi da indebite intromissioni e da tentazioni speculative, deve essere garantito da procedure e strumenti idonei.

Tale esigenza, largamente sentita dall'opinione pubblica e dal Parlamento soprattutto dopo le rivelazioni relative all'acquisto di aerei della società statunitense Lockheed, non contrasta con l'autonomia di giudizio e di scelta che, per la specifica competenza tecnica, spetta alle forze armate e va in ogni momento tutelata, ma vuole impedire che tale autonomia degeneri o, più ancora, che taluno la invalidi di fatto condizionando dall'esterno, per propri interessi, le decisioni che vengono assunte. Se errori ci sono stati, essi sono stati resi possibili da strumenti

invecchiati o inadeguati. Compito del Parlamento è far luce sui meccanismi per proporre la correzione.

3) Nella convinzione che sia necessario svolgere un'azione efficace e tempestiva volta ad eliminare ogni possibilità di prevaricazione e di illecito nelle procedure relative a commesse militari è parso opportuno, come primo passo, proporre l'istituzione di una Commissione d'inchiesta cui attribuire due compiti essenziali. Il primo per accertare il funzionamento del sistema degli approvvigionamenti, anche in relazione ai fatti che hanno scosso l'opinione pubblica creando il preconcetto che tutto o quasi sia stato commesso illecitamente; il secondo *de lege ferenda*, al fine di consentire il perfezionamento della vigente normativa o la elaborazione di una nuova.

Più specificatamente, si prevede che la Commissione debba accertare la regolarità delle forniture e delle commesse militari, rilevare eventuali incongruenze ed inadeguatezze, indicare soluzioni idonee a salvaguardare gli interessi generali, garantire l'efficienza e la dignità delle forze armate della Repubblica, assicurare la corretta gestione politica e amministrativa di questo settore dello Stato, nel preciso rispetto della funzione di controllo del Parlamento.

4) La necessità di costituire una Commissione d'inchiesta e di studio era già stata acutamente avvertita prima della conclusione della precedente legislatura ed aveva dato luogo ad un testo concordato tra le forze politiche costituzionali identico al testo che, ripresentato all'inizio della presente legislatura e ampiamente discusso dalla Commissione difesa, è oggi al nostro esame.

La Commissione che viene proposta ha compiti chiaramente delineati che da un lato le assicurano maggiori poteri di quelli che potrebbero derivare da una diretta iniziativa della Commissione difesa e dall'altro evitano rigorosamente ogni interferenza con le inchieste giudiziarie in corso e con l'operato della Commissione amministrativa a suo tempo istituita dalla Presidenza del Consiglio per l'accertamento di responsabi-

lità in ordine alla fornitura di aerei militari.

La Commissione parlamentare non intende arrogarsi poteri che non le competono: non ha funzioni inquisitorie, ma di accertamento e di proposta. Accertamento dei meccanismi presenti e, entro limiti di tempo determinati, anche passati, sulla cui idoneità sono numerosi e legittimi i dubbi e proposta di procedure e di criteri che cautelino dinanzi al Paese e al Parlamento le scelte dell'amministrazione militare in ordine alle forniture e agli approvvigionamenti.

Tutto ciò nell'intento non di turbare le necessità della difesa legate a equilibri delicati e a impegni internazionali che coinvolgono anche la sicurezza di altri Paesi, ma di garantire i mezzi più opportuni per farvi fronte.

5) La puntuale articolazione del disegno di legge ci sembra non dia luogo ad equivoci su tali intenti.

All'articolo 1 vengono dettati i criteri per consentire il funzionamento della Commissione. L'elencazione dei compiti consente un'inchiesta approfondita e rigorosa. I presupposti che si intendono accertare sono di ordine tecnico e non si estendono all'apparato strategico. Infatti in ogni nazione si riconosce agli organi tecnici preposti alla difesa un margine di libertà, nel campo della discrezionalità tecnica, che va rispettato; nè d'altra parte la Commissione potrebbe ampliare i suoi compiti senza esorbitare dalla sua caratteristica istituzionale e diventare surrettiziamente una Commissione d'inchiesta non sulle commesse militari ma sulla politica estera dalla quale discendono i presupposti strategici delle scelte.

L'articolo 2 limita nel tempo il periodo nel quale la Commissione può prendere in considerazione atti e fatti oggetto dell'inchiesta. Ciò consentirà di svolgere un lavoro concreto in un arco di tempo non molto lungo senza impegnare oltre certi limiti la amministrazione.

L'articolo 3 affida alla Commissione il compito di fare proposte per aggiornare le norme di legge o quelle amministrative alle

esigenze attuali. Proprio perchè la Commissione è rappresentativa di tutti i raggruppamenti politici, si ritiene che tale compito debba essere preminente; in un'ordinata società, di là dalle reazioni passionali a fatti inquietanti, ciò che più conta è la salvaguardia delle istituzioni e l'adozione di un *corpus iuris* che assicuri una corretta applicazione dei principi, un'oculata prevenzione dagli abusi ed un comportamento degli organi coerente coi principi.

Con gli articoli 4, 5 e 8 si dettano le norme per la composizione della Commissione e la spesa. È parso opportuno proporre la chiusura dei lavori entro sei mesi dall'insediamento per consentire una rapida acquisizione degli elementi.

L'articolo 6 contempla l'ipotesi della opposizione del segreto da parte di chi testimonia di fronte alla Commissione. Viene demandato al Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri della difesa e di grazia e giustizia, stabilire se abbiano ragion d'essere le obiezioni proposte.

Nell'articolo 7 viene ribadito l'obbligo del segreto per chi venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o in altro modo degli atti dell'inchiesta. La norma deriva da una prassi consolidata ed è tanto più importante quanto più l'oggetto dell'inchiesta, come in questo caso, tocca competenze delicate.

6) Onorevoli senatori! Il disegno di legge, approvato all'unanimità in sede referente dalla Commissione difesa, è sottoposto all'esame del Senato nell'auspicio di un integrale accoglimento. Il suo primo proposito è restituire piena fiducia alle istituzioni tutelando l'onorabilità delle forze armate sulle quali non deve gravare, per i pochi che fossero stati ingiustamente o incautamente coinvolti e per l'indeguatezza delle strutture tradizionali, il sospetto di compiacenze o di corruzione.

La Commissione difesa propone infine che il disegno di legge n. 116 assorba il disegno di legge n. 208, che le è parso più restrittivo del primo e assai meno idoneo a conseguire i fini che vengono proposti.

DE ZAN, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

13 ottobre 1976

Disegno di legge: « *Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti* » (116), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri.

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

ZAPPULLI

**DISEGNO DI LEGGE n. 116****Art. 1.**

È costituita una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle commesse di armi, mezzi militari e grandi approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina e alla Aeronautica militare, con il compito di accertare i procedimenti relativi alla scelta e all'acquisto delle armi e dei mezzi ed approvvigionamenti suindicati, nonché alla determinazione dei costi.

La Commissione provvederà altresì ad accertare il funzionamento degli organi che provvedono alla scelta del contraente e se, e da quali organi, vengono effettuati controlli durante le lavorazioni e quali organi provvedono ai collaudi finali.

Valuterà infine l'idoneità delle forme di coordinamento tra i diversi enti militari e civili preposti alla ricerca scientifica ai fini militari.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami con i poteri ed i limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

**Art. 2.**

La Commissione prenderà in considerazione le commesse e gli approvvigionamenti scelti a suo giudizio tra quelli in corso o esauriti in epoca non anteriore alla data di inizio della presente legislatura o comunque ordinati nell'ultimo decennio.

**Art. 3.**

La Commissione proporrà le opportune iniziative legislative ed amministrative al fine di modificare le norme in vigore non più rispondenti al generale assetto ed alla generale funzionalità della materia, anche al fine di sopperire ad eventuali carenze per

una definitiva delimitazione delle competenze e delle conseguenti responsabilità.

**Art. 4.**

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro sei mesi dall'insediamento della Commissione stessa.

**Art. 5.**

La Commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

**Art. 6.**

Nel caso che venga opposto da chiunque deponga davanti alla Commissione il segreto di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 352 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta della Commissione e di concerto con i Ministri della difesa e di grazia e giustizia, determina se sussistano in tutto o in parte le ragioni per mantenere il segreto e dà notizia alla Commissione della determinazione.

**Art. 7.**

I membri della Commissione di inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al se-

greto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, in tutto o in parte, anche per riassun-

to, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno poste a carico dei bilanci del Senato e della Camera.

**DISEGNO DI LEGGE n. 208****Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle forniture e commesse di armi, mezzi militari, equipaggiamenti e approvvigionamenti destinati alle Forze armate della Repubblica italiana.

La Commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati, nominati rispettivamente, in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti la Commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

**Art. 2.**

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha il compito di:

a) accertare le procedure adottate per la scelta e l'acquisto delle forniture e commesse di cui all'articolo 1 e l'efficacia dei controlli stabiliti ed attuati;

b) accertare eventuali atti o comportamenti illeciti o irregolari che siano stati compiuti nella scelta e nell'acquisto di materiale destinato alle Forze armate;

c) proporre i provvedimenti che riterrà opportuni per garantire le regolarità delle

procedure adottate e l'efficacia dei controlli in ordine ai programmi, alle trattative, ai contratti di acquisto, alla consegna e al pagamento delle forniture e delle commesse.

**Art. 3.**

L'inchiesta non potrà essere estesa alle motivazioni di carattere tecnico o strategico della scelta delle forniture; il Governo potrà a questo proposito invocare in ogni momento la clausola del « segreto militare ».

**Art. 4.**

La relazione della Commissione sarà presentata al Senato e alla Camera dei deputati entro sei mesi dalla data dell'insediamento della Commissione stessa.

**Art. 5.**

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

**Art. 6.**

La Commissione dovrà essere insediata ed iniziare i suoi lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 7.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.